

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RUBINACCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 FEBBRAIO 1964

Trattamento di fine lavoro del personale delle ferrovie, tranvie, linee di navigazione interna, autolinee extraurbane in regime di concessione

ONOREVOLI SENATORI. — Già in sede di discussione della legge per l'estensione agli addetti delle autolinee extraurbane delle leggi sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione, ed in particolare del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, ebbi a richiamare il Parlamento ed il Governo sulla necessità di procedere sollecitamente ad un riesame dell'intera materia riguardante lo stato giuridico del personale stesso, mettendone in luce le anomalie rispetto alla evoluzione sopravvenuta nel regolamento dei rapporti di lavoro in generale, dalla data della legge citata ad oggi.

Anomalie che, proprio per quanto riguarda il trattamento di fine lavoro, non trovano correttivo nei contratti collettivi che anzi vi appaiono piuttosto acute, in relazione al recente provvedimento legislativo, 10 dicembre 1960, n. 1561, col quale si è disposto un corretto emendamento alla vecchia legge sul contratto di impiego privato, onde pareggiarne la portata alla evoluzione sopravvenuta nel regolamento dei rapporti di fine lavoro in tale settore.

È parso pertanto opportuno, anche in relazione alle sollecitazioni che di continuo

vengono da più parti rivolte, di rivedere le disposizioni della vecchia legge del 1931 e di dare ad esse un più armonico coordinamento con la prassi che, nei riguardi del trattamento di fine lavoro, è andato via via maturando.

In questa revisione non bisogna dimenticare che il personale che ne forma oggetto può in certe situazioni rientrare nel settore del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mentre in via normale esso fruisce del cosiddetto regime della stabilità di impiego. Sono due regimi che vanno considerati distintamente e si capisce subito come sia anzitutto indispensabile assicurare al personale, che non può fruire dei benefici della stabilità, il trattamento di fine lavoro in atto per coloro che rientrano nella sfera d'azione del contratto a tempo indeterminato.

È anzi questo uno dei motivi essenziali che giustificano il disegno di legge: perchè se a questo personale non possono essere accordati i benefici del particolare stato giuridico sancito dalla legge precitata — nella stabilità di impiego e nelle garanzie di carriera — è giusto che ad esso siano almeno estese le disposizioni di legge che — ora aggiornate — regolano il trattamen-

to di fine lavoro per il personale soggetto a rapporto a tempo indeterminato.

Sono i due penultimi commi dell'articolo 26 e i due ultimi dell'articolo 27 del Regolamento annesso al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, che vanno modificati. Essi dicono: « Nei casi considerati dal presente articolo ed in quello di cessazione definitiva dell'esercizio è accordata al personale esonerato che non abbia maturato diritto a pensione un'indennità di buonuscita nella misura di un mese di stipendio o paga ultimi raggiunti *per i primi cinque anni* e di 15 giorni per i successivi anni di servizio esclusi quelli prestati in condizione di ordinario o di straordinario. In ogni caso la indennità non può essere minore di due mesi *nè maggiore di dodici mesi* dello stipendio o paga ultimi raggiunti » (art. 26).

E all'articolo 27: « Agli agenti esonerati a norma del presente articolo che abbiano maturato il diritto a pensione è corrisposta l'indennità di buonuscita di cui al quinto e sesto comma dell'articolo 26. Tale indennità spetta parimenti in caso di morte ... qualora non vi sia diritto a pensione ».

La prassi contrattuale ha poi esteso questo trattamento anche al personale che abbia diritto a pensione.

Non è chi non veda come queste disposizioni debbano necessariamente essere ag-

giornate per adeguarle al trattamento di fine lavoro sancito dalla legge per il personale soggetto a rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Ebbene, la legge sul contratto di impiego privato (13 novembre 1924), emendata di recente con la legge 18 dicembre 1960, numero 1561, stabilisce un'indennità di anzianità non inferiore ad una mensilità di stipendio per ogni anno di servizio prestato. L'articolo 26 invece, per una situazione che è sullo stesso piano giuridico di quella contemplata dalla predetta legge (perchè riguarda personale con contratto a tempo indeterminato) stabilisce un trattamento che può al massimo raggiungere i dodici mesi di stipendio avendo per base una mensilità di stipendio per ciascuno dei primi cinque anni e mezza mensilità per gli anni successivi. Bisogna aggiornarla: è doveroso in linea di giustizia perequativa riportare questo trattamento al normale, sancito dalla legge generale.

Si ritiene anche opportuno dare un più logico assetto alla prassi sviluppatasi sulla base della legge e che, integrando la disposizione dell'articolo 27, ha esteso i benefici dell'articolo stesso, cioè il trattamento di buonuscita, anche al personale che all'atto del licenziamento per scadenza dei termini, entra nel pensionamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I due penultimi commi dell'articolo 26 del Regolamento annesso al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, sono abrogati e sostituiti dal seguente:

« Al personale esonerato dal servizio e che non abbia diritto a pensione è corrisposta un'indennità di buonuscita nella misura di un mese di stipendio o paga ultimi raggiunti per ogni anno di servizio prestato ».

Art. 2.

I due ultimi commi dell'articolo 27 del Regolamento precitato sono sostituiti dai seguenti:

« Agli agenti esonerati a norma del presente articolo prima che abbiano maturato il diritto a pensione è corrisposta la indennità di buonuscita di cui all'articolo precedente.

Tale indennità spetta parimenti in caso di morte dell'agente, alle persone indicate agli articoli 15 e 16 del Regolamento 30 settembre 1920, n. 1538, qualora non abbiano diritto a pensione ».

Art. 3.

Agli agenti stabili che cessano dal servizio per collocamento in quiescenza, viene corrisposta un'indennità di buonuscita nella misura di mezza mensilità di stipendio o paga ultimi raggiunti per ogni anno di servizio prestato. Tale indennità spetta parimenti in caso di morte dell'agente stabile, alle persone indicate negli articoli 15 e 16 del Regolamento 30 settembre 1920, n. 1538.